



SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.



RISORSE IDRICHE S.p.A.
SOCIETÀ DEL GRUPPO SMAT

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

CAPITOLATO DI SERVIZIO

LUGLIO 2017

IL RESPONSABILE SPP
p.i. Roberto Marino

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Ing. Marco Acri

INDICE

CAPO I.....	3
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	3
ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	3
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 6 - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA	3
CAPO II.....	4
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 7 - MEDICO COMPETENTE	4
ART. 8 - SORVEGLIANZA SANITARIA.....	6
ART. 9 - PROFILASSI VACCINALE	8
ART. 10 - ACCERTAMENTI SPECIALISTICI.....	9
ART. 11 - sorveglianza sanitaria sulle dipendenze	10
ART. 12 - CHECK-UP DIRIGENTI E QUADRI	11
CAPO III.....	12
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	12
ART. 13 - GARANZIE	12
ART. 14 - DISCIPLINA E NORME DEL SERVIZIO	12
ART. 15 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL CONTRATTO.....	12
ART. 16 - RESPONSABILITÀ PARTICOLARI DELL'APPALTATORE	12
CAPO IV.....	13
APPLICAZIONE PREZZI E CONTROVERSIE.....	13
ART. 17 - AMMONTARE DEL SERVIZIO	13
ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI – PAGAMENTI	13
ART. 19 - PENALITÀ	13
ART. 20 - FORO GIURIDICO COMPETENTE	13

CAPO I

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di medicina del lavoro, inteso come

- incarico di Medico Competente, così come regolato dalle vigenti disposizioni legislative
 - sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08
- a favore dei lavoratori della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito SMAT) e della società controllata Risorse Idriche S.p.A. (di seguito RI), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08,
- servizio di check-up sanitario a favore di Dirigenti e Quadri aziendali, così come indicato al successivo art. 12.

Nel servizio richiesto, sono altresì ricompresi:

- a) gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e funzionali all'accertamento e la verifica dell'idoneità lavorativa del personale, ivi compresi quelli finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e le eventuali visite specialistiche, a complemento dei controlli periodici
- b) le profilassi vaccinali, in relazione ai rischi connessi alle attività del personale aziendale, così come definito al successivo Art. 9 del capitolato.

ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per quanto attiene alle condizioni e alle modalità di partecipazione alla gara si rinvia a quanto riportato nell'apposito documento di invito.

ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono parte integrante del contratto:

- elenco prezzi;
- ordini di lavoro SMAT e RI emessi in seguito ad aggiudicazione del servizio.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di 3 (tre) anni dalla data d'inizio della prestazione.

In caso di economie sulle previsioni, la durata può essere prorogata sino all'esaurimento dell'importo.

ART. 5 - LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le visite mediche oggetto del presente contratto saranno svolte, di norma, nei locali all'uopo predisposti presso le seguenti sedi:

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| ▪ SMAT – SEDE LEGALE | corso XI Febbraio, 14 | Torino |
| ▪ SMAT – IMPIANTO PO-LA LOGGIA | corso Unità d'Italia, 235/3 | Torino |
| ▪ SMAT – REM TORINO | via Salgari, 5 | Torino |
| ▪ SMAT – IMPIANTO DEPURAZIONE | via Po, 2 | Castiglione Torinese (TO) |
| ▪ SMAT – IMPIANTO DEPURAZIONE | via Don Milani, 28 | Collegno (TO) |
| ▪ Sedi dell'Appaltatore, dotate di idonee strutture. | | |

ART. 6 - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA

SMAT e RI svolgono i servizi relativi a:

- ✓ captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile;
- ✓ raccolta, trasferimento e depurazione delle acque di scarico provenienti da insediamenti civili e industriali nonché di trattamento e recupero energetico dai sottoprodotti originati.
- ✓ progettazione e direzione lavori in attività pertinenti principalmente a servizi idrici integrati.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - MEDICO COMPETENTE

L'Appaltatore dovrà proporre ai Datori di Lavoro di SMAT s.p.a e di Risorse Idriche S.p.A. la designazione di un numero di Medici Competenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sufficiente ed idoneo a svolgere quanto successivamente indicato. Ad uno degli stessi sarà altresì conferito l'incarico di Medico Competente con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 39, comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

Per ciascun Medico Competente dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Autocertificazione del possesso di uno o più dei titoli o requisiti indicati all'art. 38 del D.Lgs. 81/08;
- iscrizione all'ordine dei medici;
- iscrizione nell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della salute, così come previsto dall'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione della salute dei lavoratori, i Medici Competenti dovranno:

- a) Collaborare con i Datori di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione
 - alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
 - alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori
 - all'attività di formazione dei lavoratori, per la parte di competenza
 - alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
 - alla predisposizione, attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.
- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
- c) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Con riferimento a quanto indicato dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, si concorda che il luogo di custodia di dette cartelle sanitarie è stabilito presso la Sede Legale della Società, corso XI febbraio 14, Torino. A salvaguardia del segreto professionale l'accesso a detta documentazione è consentito esclusivamente ai Medici Competenti.
- d) Consegnare ai Datori di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e con salvaguardia del segreto professionale.
- e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendogli le informazioni riguardo la necessità di conservazione della medesima.
- f) Fornire informazioni ai lavoratori ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- g) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria.
- h) Comunicare per iscritto, al Datore di Lavoro ed al lavoratore interessato, i giudizi di
 - idoneità
 - idoneità parziale, temporale o permanente, con prescrizioni o limitazioni
 - inidoneità temporanea, con indicazione dei limiti temporali di validità
 - inidoneità permanente.

- i) Partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, comunicando per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza effettuata e fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- j) Visitare gli ambienti di lavoro (alla data del presente contratto circa 2700 per SMAT, consistenti in sedi di lavoro comprensivi di uffici e/o officine, potabilizzatori, pozzi, serbatoi, rilanci, sorgenti, opere di presa, depuratori acque reflue, sollevamenti fognari e cantieri stradali, 1 sede di lavoro e cantieri stradali per RI) almeno una volta l'anno, concordando il programma con le Funzioni aziendali interessate. Cadenze diverse, stabilite in base alla valutazione dei rischi, dovranno essere comunicate ai Datori di Lavoro, al fine della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- k) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli saranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- l) Garantire, nell'arco di durata dell' affidamento, la presenza " su chiamata " anche al di fuori delle giornate programmate.

Nel caso in cui si verifichi che il Medico Competente interrompa il suo rapporto di lavoro o per qualsiasi motivo interrompa la sua collaborazione con l'Appaltatore, questi sarà tenuto a comunicarlo a SMAT ed a RI entro 5 giorni lavorativi, provvedendo contemporaneamente a garantire la continuità e regolarità del servizio con la proposta di un sostituto.

All'atto dell'assunzione dell'incarico i Medici Competenti riceveranno dai Medici Competenti cessanti, tutta la documentazione relativa al personale oggetto di sorveglianza sanitaria (le cartelle sanitarie di ogni singolo dipendente e tutte le informazioni sul protocollo sanitario in vigore).

Al termine del contratto l'Appaltatore dovrà assicurare che i Medici Competenti, anche per tramite del loro Coordinatore, forniscano al subentrante tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta gestione dei servizi previsti dal capitolato.

ART. 8 - SORVEGLIANZA SANITARIA

Tutte le attività comprese nel presente articolo hanno lo scopo di rispondere a quanto previsto dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008, per constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica di ogni singolo lavoratore, mediante l'esecuzione di:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) *visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*

Il calendario per gli accertamenti sanitari e le visite mediche dovrà garantire, di norma, una presenza minima, nei giorni di martedì e giovedì, con orario 14:00-16:00, dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, nonché nelle prime due settimane dei mesi di luglio e dicembre.

Detto calendario dovrà essere concordato con la Società almeno 1 mese prima della sua applicazione, al fine di consentirne l'opportuna organizzazione.

Ferma restando la completa autonomia del Medico Competente, cui spetta l'elaborazione dei protocolli sanitari, si elencano di seguito, a titolo informativo, quelli attualmente in vigore:

1. Area amministrativa e mansioni con uso di VDT > 20 ore/settimana
 - Visita medica
 - VisioTest
2. Area tecnica – servizio acquedotto
 - Visita medica
 - Spirometria
 - Questionario imenotteri
3. Area tecnica – servizio integrato/impianti depurazione/fognatura/laboratorio analisi
 - Visita medica
 - Emocromo, ALT, AST, GGT, Bilirubina tot e frz, Glicemia, Creatinina, Urine con sedimento, IgG HAV, QPE
 - Spirometria
 - Questionario imenotteri
4. Mansioni con esposizione a rumore
 - Visita medica
 - Audiometria
5. Mansioni con esposizione a saldatura
 - Visita medica
 - Spirometria
 - Visita oculistica
6. Mansioni di cui all'Intesa S/R (16/03/06)
 - Visita medica
 - Questionario Audit
 - Emocromo, AST, ALT, GGT, CDT
 - Test etilometrico a sorpresa
7. Mansioni di cui all'Intesa S/R (30/10/07)

- Test on site a sorpresa

8. Mansioni con pregressa esposizione asbesto

- Visita medica
- Rx torace con classificazione ILO/BIT
- Counselling fumo sigaretta

Il Medico Competente, al termine del ciclo delle visite mediche, sarà tenuto:

- a consegnare ai dipendenti l'esito degli esami di laboratorio ed il referto sanitario ed a fornire agli stessi tutte le informazioni relative alla diagnosi ed alle eventuali azioni da intraprendere successivamente, qualora l'idoneità alla mansione sia subordinata a particolari prescrizioni (p.e. divieto di esposizione a particolari rischi), per una corretta applicazione delle stesse;
- a consegnare i giudizi di idoneità al lavoro dei dipendenti, ai sensi dell'Art. 41 comma 6bis del D.Lgs. 81/2008, indicando in forma chiara ed inequivocabile, nei casi di idoneità subordinata a particolari prescrizioni, le misure che devono essere adottate a tutela della salute dei lavoratori;
- nel caso di richiesta di rivalutazione differita nel tempo, dovrà essere indicata la data nella quale dovrà essere effettuata;
- a comunicare immediatamente i giudizi che prevedano una "non idoneità alla mansione". In tal caso dovrà essere indicato ogni elemento utile per l'adozione di adeguati provvedimenti a tutela della salute del lavoratore.

ART. 9 - PROFILASSI VACCINALE

NOTA IMPORTANTE

In relazione alle profilassi, si rammenta che, relativamente al loro carattere di volontarietà, le stesse sono subordinate ad accettazione da parte del dipendente il quale è tenuto a firmare apposita liberatoria, ovvero rifiuto, nell'apposito spazio della "cartella sanitaria e di rischio" e nel modulo di "idoneità" destinato a SMAT o a RI.

Il MC, sulla base degli appositi test diagnostici ed in funzione di un opportuno scadenziario concordato con la Società, procede alla profilassi vaccinale (iniziale e di richiamo) relativa a:

- a) tetano;
- b) epatite di tipo A

Annualmente, per il personale che ne farà richiesta, il MC procederà alla profilassi vaccinale relativa a:

- c) virus influenzale.

Per l'esecuzione di questo servizio le specialità farmaceutiche vengono fornite, di norma, dall'Appaltatore, con costi a carico di SMAT ed RI..

Tuttavia, nel caso in cui l'Appaltatore si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente, SMAT ed RI procederanno all'acquisto dei vaccini, a seguito di specifica richiesta (ricetta medica) e li consegneranno direttamente al Medico Competente interessato, che ne curerà la conservazione, secondo le vigenti disposizioni normative e tecniche, sino al momento della somministrazione.

Il MC sarà tenuto a firmare i tesserini personali di vaccinazione e/o a rilasciare, su richiesta degli interessati, certificati cumulativi di vaccinazione in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

ART. 10 - ACCERTAMENTI SPECIALISTICI

Qualora il MC, in conformità all'Art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, ritenga necessari ulteriori accertamenti quali, ad esempio:

1. esami strumentali;
2. test allergologici;
3. visite cardiologiche con ECG;
4. visite dermatologiche;
5. visite infettivologiche;
6. visite neurologiche;
7. visite oculistiche;
8. visite ortopediche;
9. visite otorinolaringoiatriche;
10. esami ematoumorali (markers epatiti, antibiogramma, ...)
11. altri, non espressamente indicati, secondo le necessità espresse dal MC

ne farà richiesta alla Società, che provvederà a far eseguire detti accertamenti, in accordo con il MC, presso laboratori e/o specialisti abilitati e qualificati ai sensi della vigente legislazione.

ART. 11 - SORVEGLIANZA SANITARIA SULLE DIPENDENZE

L'attività di sorveglianza sanitaria sulle dipendenze comprende:

1. test "On-Site" di screening per la determinazione simultanea delle droghe d'abuso, comprensivo di test anti-adulterazione e del materiale necessario per la catena di custodia e il trasporto di eventuali campioni positivi.
2. test alcol-dipendenza (CDT)
3. prova etilometrica a campione (un terzo dei dipendenti interessati/anno).

NOTA SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Tutte le comunicazioni indirizzate ai dipendenti, direttamente espletate dall'Appaltatore, dovranno garantire quanto previsto dalle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

ART. 12 - CHECK-UP DIRIGENTI E QUADRI

CHECK-UP UOMO

Esami di laboratorio	Esami strumentali	Visite specialistiche
Emocromo	Ecografia addominale e pelvica	Prima visita internistica
Sideremia	Elettrocardiogramma	Visita oculistica
Colesterolemia (TOT. + HDL + LDL)	Spirometria	Visita cardiologica
Trigliceridi		Visita otorinolaringoiatrica
Uricemia		Visita uro-andrologica
Creatinina		Visita internistica conclusiva
Glicemia		
Esame completo urine		
QPE + proteine totali		
Transaminasi GOT + GPT + gammaGT		
Bilirubina		
Fosfatasi alcalina		
Fibrinogeno		
VES		
PSA		
Sangue occulto feci		

CHECK-UP DONNA

Esami di laboratorio	Esami strumentali	Visite specialistiche
Emocromo	Ecografia mammaria (*)	Prima visita internistica
Sideremia	Mammografia	Visita oculistica
Colesterolemia (TOT. + HDL + LDL)	Elettrocardiogramma	Visita cardiologica
Trigliceridi	Spirometria	Visita otorinolaringoiatrica
Uricemia		Visita ginecologica + PAP Test
Creatinina		Visita internistica conclusiva
Glicemia		
Esame completo urine		
QPE + proteine totali		
Transaminasi GOT + GPT + gammaGT		
Bilirubina		
Fosfatasi alcalina		
Fibrinogeno		
VES		
Sangue occulto feci (> 40 anni)		

(*) solamente dopo i 40 anni e se non eseguita meno di 1 anno prima

NOTE COMUNI

La prestazione sarà programmata dalla segreteria di Direzione SMAT in collaborazione con l'Appaltatore. Tutte le attività comprese nel presente articolo NON SONO ESPLETATE ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008, pertanto NON dovranno essere inserite nella "cartella sanitaria di rischio".

NOTA SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Tutte le comunicazioni relative a queste prestazioni, direttamente espletate dall'Appaltatore, dovranno garantire quanto previsto dalle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali ed essere recapitate secondo le istruzioni impartite dalla segreteria di Direzione SMAT.

CAPO III

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 13 - GARANZIE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è **tenuto a produrre** un'apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Inoltre, prima di dare inizio a qualsiasi servizio l'Appaltatore è **tenuto**, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare una polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità civili per danni a terzi, ovvero a dimostrarne la disponibilità contrattuale con validità per tutta la durata del servizio, con copertura pari almeno a € 100.000,00 (€ centomila/00) per danni a persone e € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per danni alle cose, con esclusione di qualsiasi franchigia.

La mancata costituzione della garanzia e/o della polizza determineranno la revoca di diritto dell'affidamento, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - DISCIPLINA E NORME DEL SERVIZIO

La Direzione Lavori ed il coordinamento delle attività relative al presente capitolato, sono affidate a SMAT per tutta la durata del contratto, ed effettuate tramite proprio personale appositamente nominato.

Tutte le comunicazioni relative ai servizi previsti dal presente capitolato, devono essere indirizzate alla Direzione Lavori SMAT.

L'Appaltatore non può apportare modifiche al servizio, senza preventiva autorizzazione di SMAT e RI.

Nel caso di modificazioni non autorizzate, SMAT e RI si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni in vigore.

SMAT o RI potranno in ogni momento, per giustificati motivi, chiedere la sostituzione del MC e/o delle strutture che svolgono alcune attività per conto dell'Appaltatore, sempre comunque previa autorizzazione di SMAT, con l'obbligo per quest'ultimo di ottemperare tempestivamente a tale richiesta.

ART. 15 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL CONTRATTO

L'Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, deve comunicare il nominativo dei professionisti (allegando la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'Art. 7 del presente capitolato), ai quali sarà attribuita la qualifica di MC, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, **specificando se in qualità di dipendenti o liberi professionisti.**

L'Appaltatore deve altresì comunicare, entro lo stesso termine, il nominativo del responsabile/coordinatore del servizio e descrivere esaurientemente, in conformità a quanto eventualmente anticipato in sede di gara, le strutture che svolgeranno le attività a carattere strumentale, associate all'espletamento del servizio.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

RIFIUTI SANITARI O COMUNQUE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ

I rifiuti prodotti dalle attività relative al presente capitolato, indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi della normativa vigente, non devono comportare rischi per il personale, pertanto il loro stoccaggio temporaneo presso le sedi SMAT e/o RI, deve risultare conforme alle disposizioni legislative in materia.

Gli oneri dello smaltimento ed i relativi adempimenti procedurali sono interamente a carico dell'Appaltatore.

CAPO IV

APPLICAZIONE PREZZI E CONTROVERSIE

ART. 17 - AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'ammontare complessivo relativo all'esecuzione del servizio, é valutato in complessivi € 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00).

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI – PAGAMENTI

Tutti i prezzi si intendono fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Nei prezzi si intendono comprese anche le spese generali, le relazioni tecniche, le spese di trasporto e tutte le spese relative a quanto previsto dal presente capitolato.

Inoltre detti prezzi devono intendersi comprensivi di quelle prestazioni ed oneri non previsti che si rendessero necessari per fornire il servizio rispondente ai requisiti prescritti.

Non sono ammessi pagamenti a conguaglio per oneri maggiori sostenuti dall'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

Le fatture saranno liquidate a sessanta giorni data fattura fine mese.

La fatturazione delle prestazioni dovrà essere separata e distinta per le società:

- SMAT S.p.A. – Corso XI Febbraio, 14 – 10152 Torino (TO) P.IVA 07937540016
- RISORSE IDRICHE S.p.A. – Via Pomba 29, 14 – 10152 Torino (TO) P.IVA 06087720014

La cifra "a forfait" di cui al punto 1) dell'Elenco Prezzi sarà liquidata con frazionamento semestrale, a far data dall'inizio delle prestazioni.

ART. 19 - PENALITÀ

La mancata esecuzione di operazioni già programmate, l'esecuzione di interventi o di un servizio non conformi a quanto previsto dal presente capitolato saranno penalizzati con una detrazione del 20% (venti per cento) dell'importo del servizio eseguito difformemente, con un minimo di € 1.000,00 (€ mille/00), fatta salva l'azione legale di risarcimento, qualora il fatto abbia provocato danni.

Il mancato rispetto dei tempi concordati comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 (€ mille/00).

Qualora venga comminata a SMAT e/o a RI una sanzione per un fatto originato o al quale ha concorso la mancata prestazione dei servizi previsti a capitolato, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari almeno all'importo della medesima, fatta salva l'azione legale di risarcimento.

Per eventuali altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali, le penalità previste potranno variare da € 1.000,00 (€ mille/00) a € 3.000,00 (€ tremila/00) e saranno stabilite unilateralmente da SMAT in relazione alla gravità dell'inadempienza.

ART. 20 - FORO GIURIDICO COMPETENTE

La definizione delle controversie sarà regolata dalle leggi vigenti senza ricorso alla competenza arbitrale.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro competente è quello di Torino.